



Decreto federale sull'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 2024²,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a modificare la dichiarazione agli articoli 15–17 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970³ sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale in modo tale che non sia necessaria alcuna autorizzazione preliminare per l'interrogatorio o l'audizione di una persona soggiornante in Svizzera mediante audioconferenza o videoconferenza oppure mediante un altro strumento elettronico per la trasmissione di suoni o immagini, se sono soddisfatte determinate condizioni volte a preservare la sovranità svizzera e a tutelare la persona interessata. Tali condizioni devono figurare nella dichiarazione.

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

1 RS 101
2 FF 2024 792
3 RS 0.274.132

Allegato
(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 18 dicembre 1987⁴ sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 11

XIII. Assistenza
giudiziaria
1. Principio

¹ Gli atti sovrani compiuti in Svizzera nell'ambito di un procedimento civile estero, in particolare la notificazione di atti scritti giudiziari ed extragiudiziari e l'assunzione di prove, sono eseguiti mediante assistenza giudiziaria. Si applicano i capitoli I e II della Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954⁵ relativa alla procedura civile.

² La parte al procedimento che soggiorna in Svizzera può tuttavia essere invitata direttamente a trasmettere documenti o mezzi di prova sempreché tale invito avvenga senza comminatoria di pena e sia notificato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.

³ Una persona che soggiorna in Svizzera può inoltre partecipare a un'udienza all'estero mediante audioconferenza o videoconferenza oppure mediante un altro mezzo elettronico per la trasmissione audiovisiva o essere interrogata secondo le stesse modalità da una persona autorizzata da un'autorità estera. Il capitolo II della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970⁶ sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale si applica per analogia.

⁴ Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e altri Stati avviene per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia.

Art. 11a titolo marginale e cpv. 4

2. Esecuzione

⁴ *Abrogato*

⁴ RS 291
⁵ RS 0.274.12
⁶ RS 0.274.132